

quanti mezzi e militari sono impegnati in questa operazione di presidio del territorio. (4-11038)

* * *

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Interrogazioni a risposta in Commissione:

TOLOTTI e LOLLI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

il Piano nazionale delle attività motorie scolastiche per l'anno scolastico 2004-2005, redatto congiuntamente dal MIUR e dal CONI, precede che per la prima volta da oltre 35 anni non si svolgono — con l'eccezione di poche discipline — le finali nazionali dei giochi sportivi studenteschi, che vedevano la partecipazione delle migliori squadre qualificatesi a livello regionale;

il Piano nazionale prevede altresì l'avvio del progetto di promozione dell'attività sportiva nella scuola elementare; tale progetto dovrebbe essere finanziato grazie alle economie di spesa derivanti dal mancato svolgimento delle finali nazionali dei giochi sportivi studenteschi —:

se non ritenga di dover rivedere la decisione di sopprimere le finali nazionali dei giochi sportivi studenteschi, dal momento che esse hanno rappresentato per tanti anni un'occasione privilegiata di attrazione dello sport di base;

se risponda al vero che le economie di spesa conseguenti alla soppressione delle finali nazionali possono essere stimate in 350.000 euro, che appaiono agli interroganti essere una somma assolutamente insufficiente a finanziare l'avvio del progetto di promozione dell'attività sportiva nella scuola elementare;

se, a fronte dell'esiguità della somma disponibile, il MIUR e il CONI intendano gestire il progetto di avviamento dell'attività motoria nella scuola elementare ricorrendo a un massiccio utilizzo di alle-

natori delle federazioni sportive, con ripercussioni negative sui docenti elementari e sugli insegnanti di educazione fisica, che risulterebbero così esclusi dal progetto. (5-03484)

CHIANALE, NIGRA, MERLO e BUEMI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

nonostante le richieste fatte dalle scuole e le sollecitazioni delle amministrazioni locali, a tutto oggi il MIUR non ha autorizzato l'attivazione di numerose sezioni di scuola materna (70 in provincia di Torino, di cui 41 nel capoluogo);

quasi 2800 bambini piemontesi non trovano così posto nella struttura educativa pubblica, con tutto ciò che ne consegue sia per il loro percorso educativo, sia per l'organizzazione delle famiglie coinvolte);

non è accettabile che un settore fondamentale come la scuola sia sottoposta a tagli che pregiudicano non solo la qualità del servizio ma, come in questo caso, l'offerta del servizio stesso;

le scuole materne interessate sono, nella Provincia di Torino, rispettivamente nei comuni sotto elencati:

Torino, Airasca, Beinasco, Branzizzo, Bruino, Castellamonte, Castiglione, Chieri, Chiasso, Collegno, Cuorgnè, Favria, Forno C.se., Gassino, Ivrea, Lanzo, Leini, Moncalieri, Pinerolo, Poirino, Sant'Antonino di Susa, San Maurizio, Settimo torinese, Voliera —:

quali iniziative il Ministro interrogato intenda assumere, per rispondere all'urgente esigenza della attivazione di nuove sezioni della scuola dell'infanzia, seppure come citato in premessa, tale necessità sia stata preliminarmente ed in anticipo segnalata dalle scuole e dai comuni interessati. (5-03487)

Interrogazioni a risposta scritta:

GAMBALE e COLASIO. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 29 del decreto legislativo n. 165 del 2001 prevede che il reclutamento dei dirigenti scolastici avvenga mediante un corso-concorso selettivo, il cui primo concorso avrebbe dovuto prevedere una riserva di posti pari al 50 per cento per coloro che per un triennio avessero ricoperto funzioni di preside incaricato;

l'articolo 22, commi 8 e 9, legge n. 448 del 2001 prevede l'espletamento contestuale di due separati concorsi uno per i cosiddetti « triennialisti » e l'altro per tutti i restanti aventi diritto;

con decreto direttoriale del MIUR, Dipartimento per i servizi sul territorio e Direzione generale del personale del 20 dicembre 2002, *Gazzetta Ufficiale* n. 100, è stato indetto esclusivamente un concorso su base regionale per n. 1500 posti di dirigente scolastico riservato ai presidi incaricati triennialisti;

alcuni docenti presidi incaricati non triennialisti, collaboratori vicari e docenti comandati, legittimamente aspiranti, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 1 del decreto legislativo n. 165 del 2001, hanno presentato domanda di partecipazione al predetto corso-concorso in base al combinato disposto di cui all'articolo 29, comma 3, decreto legislativo, n. 165 del 2001 e all'articolo 22, comma 8, legge n. 448 del 2001;

con decreto emanato dai rispettivi uffici scolastici regionali competenti per territorio, i predetti aspiranti sono stati esclusi dalla partecipazione al corso-concorso;

gli stessi hanno presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale — regione Lazio — sezione Roma, impugnando i provvedimenti di esclusione dal concorso in oggetto;

il TAR per il Lazio con ordinanza, ritenendo che sussistessero le ragioni richieste dalla legge, ha accolto la domanda nei limiti dell'ammissione con riserva alle prove;

i ricorrenti, pertanto, sono stati ammessi al colloquio ed in numerosi casi lo hanno superato con valutazioni più che positive, posizionandosi nelle graduatorie regionali in posto utile per la partecipazione alle successive fasi del concorso, anche perché in possesso di svariati titoli culturali;

i ricorrenti hanno, nel frattempo, sostenuto e superato tutte le fasi concorsuali dimostrando di possedere un patrimonio di formazione professionale non inferiore a quello dei colleghi triennialisti;

i suddetti sono stati inseriti nelle graduatorie di merito in posizione utile per la nomina in ruolo;

il MIUR con ordinanza n. 39 del 1° aprile 2004 registrata alla Corte dei conti il 21 aprile 2004, all'articolo 1, comma 1, ha stabilito che « ai sensi dell'articolo 22, comma 11 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, ai fini del conferimento degli incarichi di presidenza, le graduatorie dei candidati ammessi al periodo di formazione del primo corso-concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici, previste dall'articolo 29, comma 3, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni, sono utilizzate fino all'approvazione delle prime graduatorie dei vincitori dello stesso corso-concorso, con priorità rispetto alle graduatorie provinciali di cui alla presente ordinanza »;

il MIUR non intende applicare tale priorità anche ai candidati ammessi con riserva al periodo di formazione del corso-concorso ed inseriti nelle graduatorie regionali acquisendo l'adeguata preparazione a ricoprire l'incarico;

al termine delle procedure concorsuali (del concorso riservato), sono risultati idonei 1639 candidati di cui: 1238

vincitori di concorso in quanto triennialisti, 401 idonei con « riserva » e pertanto non vincitori di concorso;

rispetto ai 1500 posti messi a concorso, non sono stati conferiti 262 posti;

i presidi incaricati (incarico annuale) al 1° settembre, esclusi i 1238 vincitori di concorso che a tale data saranno immessi in ruolo, sono molto più di 2000 e che il concorso ordinario, se rimane vigente la normativa attuale, una volta espletato (non prima di due anni), potrà coprire solo 1500 posti quando le presidenze vacanti saranno (ad una stima molto prudente) almeno 3700;

l'immissione in ruolo dei suddetti candidati, non comporta nessun aggravio di spesa per il bilancio dello Stato in quanto per l'assunzione di coloro che hanno già partecipato al corso-concorso riservato, è già stata prevista la copertura finanziaria;

i candidati ammessi con riserva che hanno superato con esito positivo tutte le fasi concorsuali costituiscono una risposta alle carenze e al perdurare di questa situazione di vuoti di organico che per la scuola italiana rappresenta un sicuro nocuo-

quali provvedimenti urgenti il Ministro intenda adottare;

se il Ministro non ritenga opportuno, che i posti di dirigente scolastico, messi a concorso con il corso-concorso selettivo di formazione previsto dall'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 22, comma, 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 — non ancora coperti, vengano assegnati, nell'ambito del medesimo contingente, ai candidati comunque risultati idonei alle procedure concorsuali;

se il Ministro non ritenga opportuno, che il personale risultato idoneo al suddetto concorso riservato, non nominato per indisponibilità di posti, venga inserito in un'apposita graduatoria ad esaurimento utilizzabile per coprire i posti che si

renderanno vacanti a seguito della cessazione del servizio dei vincitori del summenzionato concorso riservato. (4-11021)

ROSATO, MARAN e DAMIANI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

Vermegliano, frazione del Comune di Ronchi dei Legionari in provincia di Gorizia, è caratterizzata dalla presenza di una minoranza slovena fortemente radicata ed integrata sul territorio, che convive nel rispetto reciproco e in un contesto di piena collaborazione con la popolazione di lingua italiana;

le forze politiche locali sostengono la comunità slovena, nella consapevolezza dell'importanza di favorire la serena convivenza e lo sviluppo dell'identità delle minoranze, come conferma la decisione del consiglio comunale di Ronchi dei Legionari di inserire il territorio nell'ambito di applicazione della legge 38/2001 per l'adozione di misure a tutela delle minoranze slovene tradizionalmente presenti sul territorio;

dai primi anni '80 a Vermegliano è stata istituita una scuola materna ed elementare di lingua slovena, che attualmente conta tre sezioni materne di 28 bambini ciascuna, che oggi si rivelano insufficienti ad accogliere tutte le domande di iscrizione, con almeno 25 richieste che non possono venire soddisfatte;

sulla base di tutte le domande ricevute, la presidenza della scuola elementare di Doberdò del Lago, responsabile per le scuole slovene di Vermegliano, ha inoltrato una regolare domanda al ministero per l'apertura di una quarta sezione;

dopo aver ottenuto in primavera la conferma delle tre sezioni per l'anno scolastico 2004-2005, a giugno la presidenza ha inviato una seconda richiesta per l'apertura della quarta sezione, cui il ministero non ha mai dato risposta, con la conseguenza che i 25 bambini che non

hanno potuto iscriversi alla scuola slovena frequenteranno le scuole di lingua italiana;

con nota scritta del 13 settembre 2004, il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale ha comunicato che la linea adottata dal ministero a livello nazionale è quella di non aprire ulteriori sezioni —:

se intenda accogliere la richiesta della scuola di Vermegliano, adoperandosi affinché si proceda quindi con urgenza all'apertura della nuova sezione onde accogliere tutte le domande inevase.

(4-11023)

MANCINI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

nella classe docente della provincia di Cosenza si è registrato un generalizzato malcontento insieme ad un diffuso disorientamento a causa della anomala e confusa formazione delle graduatorie per l'assegnazione delle cattedre per l'anno scolastico 2004-2005;

il Ministero ha inviato direttive definitive al Centro servizi amministrativi della provincia di Cosenza contenenti innovativi criteri per l'assegnazione degli incarichi solo a fine luglio 2004, ossia ad una mese dalla data di pubblicazione delle graduatorie;

tra i nuovi criteri, quello che riguarda le scuole di montagna, che fanno beneficiare l'interessato del doppio del punteggio annuale previsto per un incarico, nonostante persegua la finalità positiva di incentivare l'interesse verso paesi interni in degrado e abbandono, ha determinato una notevole ed incostituzionale disparità di trattamento tra coloro che in passato avevano casualmente scelto tra quelle scuole ed altre, per la previsione della sua applicazione retroattiva;

a notevoli confusioni interpretative e conseguenti svantaggi per alcuni insegnanti ha dato luogo il criterio, solo da ultimo esplicitato, per cui il punteggio cu-

mulato negli anni, poteva, su richiesta del docente, essere non indicato relativamente a due classi di insegnamento, bensì suddiviso tra queste;

il criterio, con valenza retroattiva, che ha consentito l'assegnazione di ben tre punti (pari a quelli attribuibili a coloro che abbiano conseguito la seconda laurea) a quegli insegnanti che in passato abbiano frequentato corsi di perfezionamento a pagamento organizzati dalle Università ha creato notevoli disparità di trattamento tra i docenti, in merito alla formazione delle graduatorie;

il Csa, a seguito dei ritardi nella comunicazione dei nuovi criteri del Ministero, ha emanato la graduatoria provvisoria il 20 di agosto 2004 e pubblicato la definitiva il 10 settembre, periodo brevissimo nel quale non è stato possibile, per la prima volta, presentare ricorsi scritti al Csa stesso, bensì effettuare solo contestazioni orali, sulle suddette graduatorie;

conseguenza dei suddetti ritardi è stata la scarsa precisione nella stesura delle graduatorie da parte le Csa che ha generato situazioni di grave disagio per alcuni insegnanti precari ai quali era stata assegnata una cattedra « fantasma », ossia una cattedra nei fatti non disponibile;

il Miur non ha, ad oggi, pubblicato, per le scuole medie e superiori, i nuovi elenchi che indicano la consistenza dell'organico adeguato alle situazioni di fatto, con la conseguenza che manca certezza che i docenti assegnati siano quelli legittimati effettivamente ad occupare quel determinato posto;

si è proceduto, da parte della direzione scolastica regionale, a tagli di cattedra per insegnanti di sostegno con sicure ripercussioni negative sull'attività didattica disciplinare dell'allievo diversamente abile e dell'intero gruppo-classe di riferimento —:

se e quali urgenti provvedimenti intenda adottare per mettere ordine in tale confusa e problematica situazione di disagio e di disparità di trattamenti che

coinvolge larga parte del personale docente delle scuole della provincia di Co-senza e che ha dirette ripercussioni negative nella fruizione del servizio da parte degli studenti;

se non ritenga necessario intervenire al fine di aumentare il numero delle cattedre per gli insegnanti di sostegno, in modo da garantire tale supporto a tutti gli alunni in situazione di handicap certificata dagli enti competenti e regolarmente iscritti all'anno scolastico in corso. (4-11025)

ROSATO e DAMIANI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

la categoria dei fisioterapisti non vedenti si è guadagnata nel corso degli anni un prestigio nel campo della riabilitazione, ormai consolidato e riconosciuto da tutti, e in Italia sono circa 2500 i non vedenti che esercitano questa professione;

gran parte del riconoscimento come categoria altamente qualificata dipende dal percorso formativo seguito da parte di questi professionisti, che hanno scelto di parificare i loro studi a quelli dei vedenti, con un ciclo di istruzione che prevede il raggiungimento della laurea breve o il conseguimento del diploma di scuola media superiore di durata quinquennale;

oggi emerge con chiarezza che i titoli di studio rilasciati sulla base del percorso formativo triennale delle Scuole di Napoli e Firenze risultano inadeguati alle esigenze di professionalità e competenza che la professione richiede;

la questione è stata posta in rilievo da parte dell'Unione italiana ciechi con una lettera indirizzata dal Presidente ai Ministri dell'istruzione e della salute, ai presidenti delle regioni, agli assessori alla formazione professionale, al presidente della Conferenza Stato-regioni —:

se intenda adottare iniziative perché sia adeguata la durata dei corsi di laurea triennale trasformandoli in quinquennali e

ne siano riformati adeguatamente i programmi. (4-11029)

ZANELLA. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 124 del 3 aprile 1999 ha apportato parecchie modifiche alle norme preesistenti in materia di personale scolastico e di assunzioni a tempo indeterminato e determinato;

un intero articolo della citata legge, l'articolo 4, ha riformulato la classificazione e la gestione delle supplenze, abrogando alcuni articoli del testo unico delle leggi della scuola, decreto legislativo n. 297 del 1994, tra i quali l'articolo 521 (Supplenze temporanee); l'abrogazione di tale articolo di fatto annulla l'esistenza di una differenziazione per le supplenze fino a sei ore, come confermato dal comma 2 dell'articolo 4 della legge 124 del 1999, che unifica tutte le frazioni orarie: « Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario »;

la gestione indifferenziata degli spezzoni, siano essi di durata inferiore o superiore alle 6 ore settimanali, è confermata anche dall'articolo 1 del decreto ministeriale n. 201 del 25 maggio 2000, « Regolamento sulle supplenze », previsto dalla stessa legge 124 del 1999, entrato in vigore a partire dall'anno scolastico 2000/2001, che tratta le disponibilità di posti e la tipologia delle supplenze;

la legge n. 333 del 2001 stabilisce inoltre che fino al 31 luglio (termine portato solo per quest'anno al 25 agosto dalla legge 186 del 2004) la competenza delle nomine annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche è dei dirigenti territorialmente competenti (cioè dei CSA provinciali), che nominano attin-

gendo alle Graduatorie permanenti; trascorso tale termine, la competenza passa ai dirigenti scolastici (D.S.), che nominano attingendo sempre alle Graduatorie permanenti e, solo in caso di loro esaurimento, alle Graduatorie d'Istituto;

per garantire il rispetto dell'ordine di graduatoria il MIUR, già da tre anni è ricorso all'istituto delle « scuole di riferimento », per il quale un Dirigente Scolastico di riferimento si assume l'onere, su delega e per conto di tutti i Dirigenti Scolastici della provincia, di individuare gli « aventi diritto » ad una nomina annuale o sino al termine delle attività didattiche, per un numero definito di graduatorie. Il contratto definitivo viene poi stipulato dal D.S. della scuola interessata. Le disponibilità residue vengono gestite dai D.S. delle corrispondenti scuole, sempre attingendo prioritariamente alle Graduatorie permanenti;

la circolare ministeriale del 19 luglio 2002 prot. n. 2103, cui fanno esplicito riferimento sia la Nota del 23 luglio 2003 prot. n. 2067 che la recente Nota del 25 agosto 2004 prot. n. 476, impongono un ordine temporale ben preciso per l'attribuzione degli spezzoni eventualmente residui: « A conclusione delle operazioni di conferimento delle supplenze annuali e di quelle con durata sino al termine delle attività didattiche e prima ancora di procedere al conferimento delle supplenze di propria competenza, sulla base delle graduatorie di istituto e di circolo, i dirigenti scolastici dovranno proporre ai docenti in servizio nella scuola l'attribuzione delle ore residue in aggiunta all'orario d'obbligo, ai sensi dell'articolo 22 comma 4 della legge n. 448 del 2001 e del decreto interministeriale sugli organici in corso di perfezionamento »;

secondo quanto noto all'interrogante ognuno dei tre punti esposti viene regolarmente violato in sede di nomina a tempo determinato, senza alcun intervento da parte ministeriale e con il pieno avallo

delle organizzazioni sindacali locali: a) gli spezzoni inferiori alle 7 ore, la cui differenziazione non esiste più dall'anno scolastico 2000/01, vengono illegittimamente cancellati dalle disponibilità per supplenza fino al termine delle attività didattiche; b) i Dirigenti scolastici, per le nomine annuali e fino al termine delle attività didattiche, disponibili entro il 31 dicembre presso le proprie scuole, utilizzano illegittimamente le Graduatorie di Circolo e d'Istituto in luogo delle Graduatorie permanenti; c) i Dirigenti scolastici invertono illegittimamente l'ordine temporale previsto dalla circolare ministeriale 82/02, anticipando l'attribuzione di tutti gli spezzoni ai docenti in servizio nella scuola rispetto alla conclusione della fase di nomina provinciale da graduatoria permanente (nomine annuali e fino al termine delle attività didattiche, in cui gli spezzoni sono ricompresi);

quest'anno si sono addirittura registrate lamentele per intere cattedre sparite dalle disponibilità, ancor prima della convocazione dei candidati presso le scuole di riferimento, in quanto frammentate e attribuite dai DS ai propri docenti, approfittando dei ritardi verificatisi nelle nomine provinciali di supplenza;

l'effetto immediato è la sparizione di una molteplicità di posti di lavoro per i docenti precari iscritti nelle Graduatorie permanenti, con dei danni notevoli sia in termini di retribuzione, sia di progressione nel punteggio e nella carriera individuale. Una preclusione illegale, che va a penalizzare proprio la classe lavorativa più debole nel contesto sociale della scuola: il precario —:

per quale motivo il Miur, a partire dal 2000, ignorando le modifiche imposte dalla legge 124 del 1999, ha continuato a fare un errato inapplicabile riferimento agli spezzoni fino alle 6 ore, come riportato in alcune sue Circolari e Note (circolare ministeriale n. 220 del 27 settembre 2000, Nota del 23 luglio 2003 prot.

n. 2067, Nota del 25 agosto 2004 prot. n. 476), inducendo comportamenti illegittimi da parte dei Dirigenti dei CSA e delle scuole (Le citate Note, che comprendono le Note tecniche del Gestore del Sistema informativo del Miur, addirittura impongono l'azzeramento preventivo di tutti gli spezzoni inferiori alle 7 ore dalle liste delle disponibilità per le nomine provinciali e forniscono errate indicazioni sull'utilizzo delle Graduatorie d'Istituto);

per quale motivo il Ministro non fornisce corrette indicazioni ai Dirigenti dei CSA ed ai Dirigenti scolastici, presso le scuole di riferimento, i quali, nonostante le proteste e le contestazioni sulla irregolarità nella procedura di nomina avanzate dagli insegnanti precari convocati, hanno comunque proceduto alle assunzioni a tempo determinato escludendo tutti gli spezzoni inferiori alle 7 ore (poi andati ai docenti già in servizio nelle scuole con orario completo);

per quale motivo i Dirigenti scolastici, disattendendo continuamente la legge 333/2001, ricorrono direttamente alle Graduatorie di circolo e d'Istituto per le nomine sugli spezzoni residui, invece di attingere alle Graduatorie permanenti, fino a loro eventuale esaurimento;

per quale motivo i Dirigenti scolastici, disattendendo la circolare ministeriale 82 del 2002, senza rispettare la sequenza operativa prevista, attribuiscono gli spezzoni residui ai docenti in servizio nella scuola senza attendere che sia completata la fase provinciale di nomina su cattedra o su spezzone orario (nomine annuali e fino al termine delle attività didattiche) di loro competenza;

per quale motivo il Miur non interviene tempestivamente prescrivendo ai Dirigenti dei CSA e ai Dirigenti scolastici di revocare le attribuzioni illegittime degli spezzoni fatte ai docenti in servizio nelle scuole e di riattribuire tutti gli spezzoni ai docenti iscritti nelle Graduatorie permanenti, fino a loro eventuale esaurimento.

(4-11039)

* * *

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazione a risposta scritta:

BATTAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

la legge 8 novembre 2000, n. 328, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, all'articolo 22 prevede la definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza Sociale (LEAS);

l'articolo 20 della stessa legge stabilisce, al comma 4, che « la definizione dei livelli essenziali di cui all'articolo 22 è effettuata contestualmente a quella delle risorse da assegnare al Fondo nazionale per le politiche sociali tenuto conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa sociale dalle regioni e dagli enti locali, nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite per l'intero sistema di finanza pubblica dal Documento di programmazione economico-finanziaria »;

più di sette mesi fa, il 4 febbraio 2004, il Ministro Maroni nel corso di un incontro con le Acli aveva dichiarato che tale decreto sarebbe stato pronto per l'inizio della primavera;

oggi siamo al 23 settembre, la primavera è finita, l'estate anche, siamo entrati nell'autunno, ma ancora non abbiamo notizie sui LEAS, né sono state individuate risorse aggiuntive per una loro piena realizzazione in tutto il Paese —:

quando intenda il Ministro emanare il decreto attuativo dei LEAS, e con quali risorse pensa debbano essere realizzati i servizi e le prestazioni in esso previsti.

(4-11036)

* * *